

PREALPI SERVIZI S.R.L

**SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEL FANGO (CER 19 08 05)
PRODOTTO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA PREALPI SERVIZI
S.R.L. E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI – LOTTO # - CIG: #####**

I sottoscritti enti:

PREALPI SERVIZI S.R.L. (in seguito per brevità denominata PREALPI SERVIZI e/o stazione appaltante) con sede legale in Varese, via Peschiera n. 20 - C.F. 02945490122 e R.E.A. C.C.I.A.A. di Varese n. 305306, rappresentata dal Consigliere Delegato, Marcello Pedroni nato a Somma Lombardo (VA) il 10/03/1952, C.F. PDRMCL52C10I819J;

Pinco Pallino, (in seguito, per brevità, denominata Pallino e/o Appaltatore e/o Aggjudicatario) con sede legale in via @@@@, ##### @@@@ (P.IVA #####) rappresentata da @@@@, nato a @@@@ (@@) il ##/##/####, C.F. @@@@##@###@, in qualità di Legale rappresentante.

PREMESSO

- Che con determina a contrarre del 12/10/2017, il Consiglio di Amministrazione di PREALPI SERVIZI ha approvato il bando di gara, il disciplinare complementare, il capitolato ed i relativi allegati e ha indetto la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento del fango (cer 19 08 05) prodotto presso gli impianti di depurazione gestiti da Prealpi Servizi S.r.l. e dei servizi complementari. Appalto suddiviso in n.4 lotti funzionali”;
- Che il Bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 18/10/2017, pubblicato

sulla GURI in data ##/10/2017 e sui seguenti quotidiani;

- Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ##/11/2017, Prealpi ha approvato l'esito della gara svoltasi in data ##/11/2017 e pertanto il Lotto # - CIG ##### è stato aggiudicato in via definitiva a Pinco Pallino che ha offerto il prezzo unitario di ##,## €/ton corrispondente al ribasso percentuale del #,##%;
- che il Pinco Pallino ha adempiuto agli obblighi successivi all'aggiudicazione di cui al Disciplinare complementare al Bando di gara.

TUTTO CIÓ PREMESSO

- Considerando la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, tra la PREALPI SERVIZI SRL e Pinco Pallino;

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Con la presente scrittura privata la PREALPI SERVIZI affida a Pinco Pallino, che accetta senza riserva alcuna, per il Lotto #, il servizio di di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento dei fanghi biologici disidratati meccanicamente – Codice CER 190805 e stato fisico “fangoso palabile” – derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Prealpi Servizi S.r.l. e dei servizi complementari di nolo di cassoni a tenuta coperti (DGR Lombardia X/5269 del 6/06/2016), movimentazione degli stessi e campionamento ed analisi dei fanghi secondo quanto previsto dal DGR Lombardia n. X/2031 del 1/07/2014, come modificato e integrato dal DGR Lombardia n. X/7076 del 11/09/2017.

Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici - di seguito per brevità, il Codice), la prestazione principale del contratto è il

recupero e/o smaltimento dei fanghi; le altre prestazioni contrattuali sono secondarie.

2. L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto alle condizioni di cui alla presente scrittura privata. Le parti, inoltre, dichiarano di conferire efficacia contrattuale al Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, al Disciplinare complementare al Bando di gara, alle dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione alla gara e nell'offerta redatte dall'aggiudicatario. In tal modo all'Appaltatore è preclusa la facoltà di opporre eccezioni in merito alle circostanze o ai fatti contenuti in tali dichiarazioni.

3. L'Appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme della presente scrittura privata e del relativo C.S.A. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Articolo 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi, che decorreranno dalla data del verbale di consegna del servizio.

2. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un ulteriore lasso di tempo per esperire una nuova procedura volta all'individuazione di un nuovo contraente, l'Appaltatore - previa richiesta formale da parte di PREALPI SERVIZI - è obbligato, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, alla prosecuzione dello stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante.

3. Il contratto s'intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, nell'ipotesi di cessazione anticipata dei servizi idrici di cui Prealpi

Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (*in house providing*), con riguardo a ciascuno degli impianti indicati nell'Allegato 1 al C.S.A., salvo che la stessa Prealpi Servizi S.r.l. non convenga la cessione del contratto al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l'Appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406 del cod. civ., il proprio consenso.

In tal caso, all'Appaltatore è pagato il corrispettivo relativo al servizio effettivamente reso, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto.

4. Sono fatte salve tutte le altre ipotesi di risoluzione e recesso previste nella presente scrittura privata.

Articolo 3 – Corrispettivo del servizio e prezzi contrattuali

1. Il prezzo contrattuale per i "fanghi idonei" è quello offerto dall'Appaltatore ed è pari a **##,## €/ton (in lettere)**; il prezzo contrattuale per i fanghi che dovessero, per qualunque ragione, risultare "non idonei" è pari a **a ##,## €/ton (in lettere)** come risultante dall'applicazione del ribasso percentuale. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 non sono previsti rischi specifici o rischi per interferenza, pertanto, i costi per oneri della sicurezza sono pari a € 0,00. I prezzi contrattuali si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e in piena rispondenza allo scopo a cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri e alee relative. Detti prezzi sono quindi omnicomprensivi, sono stati stabiliti tenendo conto delle condizioni ambientali in cui saranno prestati i servizi e sono remunerativi oltre che dell'utile di impresa di ogni spesa e prestazione, generali e particolari, principali e accessorie, inerenti i servizi considerati. L'Appaltatore si vedrà riconosciuto il prezzo

offerto, il quale sarà comprensivo di tutti gli obblighi e oneri derivanti dal contratto e dalla normativa in materia.

2. Il servizio è contabilizzato a “misura” ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), del Codice, e dell’art. 3 del C.S.A.; pertanto, il corrispettivo contrattuale subirà le variazioni determinate dai quantitativi di servizi effettivamente e regolarmente fruiti.

3. Con tale corrispettivo l’Appaltatore si intenderà compensato da PREALPI SERVIZI di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto da Prealpi con il pagamento del prezzo contrattuale. Non è prevista la revisione dei prezzi.

4. Come previsto dall’art. 106, co. 12 del Codice, Prealpi, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4 – Pagamento dei corrispettivi – Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L’Appaltatore fatturerà mensilmente a PREALPI SERVIZI tutti i servizi resi, regolarmente eseguiti e non contestati.

2. L’Appaltatore dovrà emettere un’unica fattura mensile, che dovrà essere corredata da:

a. elenco dei singoli carichi, trasporti e smaltimenti effettuati, suddivisi per impianto di produzione;

b. copia fotostatica leggibile delle IV copie dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR - art. 193 del d.lgs. 152/06), timbrate e firmate dall’impianto di destino dei rifiuti.

c. quietanza rilasciata da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti e/o mandatarie, delle fatture da loro emesse nei confronti dell'appaltatore per i medesimi servizi, inerenti all'oggetto e/o al periodo fatturato.

3. La fattura dovrà essere inviata all'indirizzo PEC amministrazione@pec.prealpi-servizi.it e via posta al seguente indirizzo: Prealpi Servizi Srl, via Peschiera n. 20, 21100 Varese VA.

4. Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data della presentazione della fattura, a mezzo di bonifico bancario.

5. Per i pagamenti valgono le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l'Appaltatore dovrà comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sarà operata la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte di Prealpi, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 5 – Responsabilità del mandatario e dei mandanti.

1. In forza dell'art. 48 del Codice e della presente scrittura privata, l'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità

solidale nei confronti di Prealpi Prealpi Servizi Srl, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

2. Al mandatario, *[nome impresa]* spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti di Prealpi Servizi Srl per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Prealpi Servizi Srl, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

3. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Articolo 6 – Prestazioni a carico dell'Appaltatore.

1. I servizi conferiti in appalto sono quelli riportati nell'art. 1 della presente scrittura privata.

2. Le obbligazioni specifiche dell'Appaltatore, la descrizione dei servizi e le fasi delle procedure, sono quelli precisati nel C.S.A. che si intende qui integralmente richiamato.

Articolo 7 – Programma di servizio.

1. Interventi programmati: entro il giovedì della settimana precedente, Prealpi invia a mezzo e-mail alla casella di posta indicata dall'Appaltatore, un programma di servizio settimanale degli smaltimenti, nel quale saranno specificati il luogo, il giorno e l'orario del prelievo. Prealpi ha comunque la facoltà di variare il programma con un preavviso minimo di 24 ore rispetto alla data e ora precedentemente comunicate. L'Appaltatore si obbliga ad organizzare il servizio in modo

tale da assicurare la corretta operatività dell'impianto di depurazione; pertanto i cassoni dovranno essere tra loro intercambiabili, in modo da assicurare la consegna di uno o più cassoni scarrabili vuoti all'impianto di depurazione ed il contestuale ritiro degli stessi col medesimo automezzo.

2. Interventi urgenti: in caso di necessità, Prealpi può richiedere l'esecuzione di interventi in urgenza, i quali dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla data di richiesta. La richiesta di intervento urgente sarà preceduta da comunicazione telefonica e/o a mezzo fax/posta elettronica, che dovrà ritenersi pienamente valida agli effetti dei termini di inizio dell'intervento. L'intervento urgente è remunerato con una maggiorazione una tantum di € 200,00 (duecento/00 euro).

3. L'Appaltatore ha la facoltà di fare le proprie osservazioni e riserve e di proporre modifiche al fine di ottimizzare il servizio; l'Appaltatore non può, in alcun caso, apportare modifiche unilaterali all'esecuzione dei servizi: ogni modifica rispetto al programma dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC di Prealpi Servizi Srl o da persona da lui incaricata.

4. Il mancato rispetto del programma di servizio, a seconda della gravità del fatto, potrà essere causa di:

- contestazione/richiamo scritto/rapporto di non conformità;
- applicazione delle penali/risoluzione del contratto, in considerazione della gravità e/o della recidività delle violazioni.

5. Qualora per ragioni oggettive non preventivabili (di rottura o fermata non programmata degli impianti, condizioni metereologiche, ecc.) vi fosse l'impossibilità di eseguire il servizio programmato, all'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun importo e/o risarcimento.

Articolo 8 – Prescrizioni tecniche ed altri obblighi a carico dell'Appaltatore.

1. I servizi oggetto della presente scrittura privata dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 152/2006, delle ulteriori norme sovranazionali, nazionali e regionali che disciplinano la materia, nonché delle prescrizioni tecniche descritte nel C.S.A., da intendersi qui integralmente richiamate.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi si considerano compresi nell'appalto e remunerati dai prezzi contrattuali, tutti gli oneri e gli obblighi (diretti e indiretti) necessari ai fini della corretta esecuzione del contratto. A mero titolo di esempio sono quindi compresi:

- tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti all'appalto, I.V.A. esclusa;
- tutte le spese e gli oneri per le prove prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e quelle che PREALPI SERVIZI richiederà sui rifiuti ritirati dall'Appaltatore;
- il tributo speciale per rifiuti in discarica (L. 549/1995 e smi);
- i costi relativi all'esecuzione delle analisi sui fanghi prima del loro smaltimento nonché, qualora si rendesse necessario, gli oneri relativi ai trattamenti, anche mirati alla igienizzazione dei fanghi o al miglioramento delle loro caratteristiche, per consentire il riutilizzo finale dei rifiuti oggetto del servizio.

3. Sono inoltre da intendersi inclusi nei prezzi di appalto i contributi e gli oneri imposti dalle Leggi e dai regolamenti relativi alle assicurazioni e alle provvidenze per i dipendenti.

4. Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore si obbliga a:

- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie - in particolare quelle antinfortunistiche - al fine di garantire la vita e l'incolumità degli operai,

delle altre persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In tal senso l'Appaltatore si obbliga ad adottare e ad osservare il Piano Operativo di Sicurezza redatto secondo le normative vigenti; in particolare si dovrà tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda il rischio biologico per lavori su fognature e impianti di depurazione acque reflue;

- eseguire gli interventi richiesti da PREALPI SERVIZI con personale tecnico idoneo - per numero e qualità - e di provata capacità;
- possedere tutte le necessarie autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di trasporto e smaltimento del rifiuto oggetto dell'appalto, nonché a dare immediata comunicazione a PREALPI SERVIZI dell'eventuale sospensione o revoca delle suddette autorizzazioni da parte delle Autorità preposte.

5. L'Appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi adoperati per il trasporto dei rifiuti, nonché della qualifica professionale dei propri addetti al servizio.

6. Sono inoltre a esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le operazioni inerenti il servizio che devono essere eseguite autonomamente dal personale dell'Appaltatore.

7. Per gli autisti dovrà essere ottemperato quanto previsto al co. 4 dell'art. 41 del d.lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria.

Articolo 9 – Direzione e controllo

1. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali a suo carico e a svolgere il servizio nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite da PREALPI SERVIZI e di quelle presenti nei documenti contrattuali.

La stazione appaltante vigila sul servizio con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee.

2. Per lo svolgimento delle attività di direzione, vigilanza, controllo e verifica, la stazione appaltante può avvalersi di soggetti terzi o delle strutture degli enti preposti ai controlli sanitari, ambientali e, più in generale, di tutela del territorio.

3. L'Appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato dalla stazione appaltante la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

Articolo 10 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.

1. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore, in ogni momento ed a semplice richiesta della stazione appaltante, deve dimostrare di avervi provveduto.

3. L'Appaltatore è tenuto a norma dell'articolo 36 della legge 20/05/1970 n.300 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavori del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.

4. In caso di inottemperanza a detti obblighi l'amministrazione appaltante, venute a conoscenza, comunica all'Appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.

5. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli

obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute, il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.

6. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

7. L'ufficio presso cui è possibile chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 11 – Rischi e sicurezza.

1. Il Servizio oggetto del presente capitolato si svolge anche all'interno di impianti di depurazione funzionanti; vengono quindi evidenziati i rischi che, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore dovrà tenere presenti per la salute dei lavoratori e che rendono necessaria l'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza:

- rischio di incendio e scoppio connesso alla produzione e stoccaggio di biogas;
- rischio di esposizione a sostanze nocive dove si impiegano prodotti chimici e reagenti;
- rischio di caduta in vasche a spinta idrostatica ridotta;
- rischio di esposizione a rumore ove operano soffianti e compressori;
- rischio biologico connesso con il trasporto e la depurazione delle acque reflue e il trasporto e trattamento dei fanghi e dei rifiuti.

2. Per quanto riguarda il rischio biologico, si precisa che gli impianti di fognatura,

depurazione e sollevamento delle acque reflue rientrano nel campo di applicazione del titolo X del d.lgs. 81/2008, "esposizione da agenti biologici," così come previsto nell'allegato XLIV "Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici", alla voce "7: ATTIVITÀ NEGLI IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO". Tali impianti di depurazione biologica e di sollevamento (con reflui prevalentemente di origine civile) rientrano nella categoria "Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nelle comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche".

3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta, dichiara di aver ricevuto informazione sulle condizioni di lavoro in presenza dei rischi sopracitati e di adottare tutte le misure di protezione necessarie ad evitare rischi per la salute dei lavoratori. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

4. Si precisa altresì che l'accesso alla sede e agli impianti di depurazione è consentito esclusivamente alle persone ed ai mezzi preventivamente autorizzati e alle persone che hanno ricevuto le informazioni sui rischi specifici e sulle norme comportamentali da adottare all'interno della sede e degli impianti, ovvero a quelle delle imprese che hanno sottoscritto i relativi documenti ad attestazione di essere stati edotti sugli stessi rischi nonché sulle norme comportamentali da rispettare. Sarà fatto divieto assoluto di accesso alla sede e agli impianti di Prealpi al

personale e ai mezzi non autorizzati e/o diversi da quelli preventivamente comunicati e autorizzati.

5. Per quanto sopra, prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori dovranno comunicare per iscritto a Prealpi:

a) l'elenco del personale e degli automezzi (con le relative targhe) che saranno impiegati nelle attività oggetto del servizio;

b) il nominativo del proprio Responsabile Tecnico, professionalmente qualificato, unitamente alla dichiarazione dell'interessato di accettazione dell'incarico.

6. Durante lo svolgimento del servizio il personale dell'Appaltatore dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento (corredata di fotografia), contenente le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 6 della L. n. 123/2007).

7. L'Appaltatore dovrà eseguire la valutazione di tutti i rischi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008, con la conseguente elaborazione del documento previsto dalla normativa vigente relativo alle attività svolte nei luoghi oggetto dell'appalto, tenendo conto dei rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro, contenuti anche nei documenti che Prealpi Servizi metterà a disposizione.

8. Il documento relativo alla valutazione dei rischi dovrà essere consegnato a Prealpi Servizi S.r.l. prima della stipula del contratto e comunque 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione dello stesso.

9. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a Prealpi il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché tutti i nominativi delle altre figure previste dalla normativa e dovrà ottemperare a quanto richiesto

dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008.

Articolo 12 – Cauzione definitiva.

1. L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del Codice nonché dall'art. 20 del C.S.A., mediante polizza fidejussoria n. #####, rilasciata da #####, in data ##/##/#### per un importo complessivo di € #####.
2. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni dall'escussione, sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.
3. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno e quanto previsto dall'art. 103 quinto comma del Codice, la cauzione definitiva è escussa totalmente in tutti i casi previsti nel presente contratto.

Articolo 13 – Responsabilità verso terzi e coperture assicurative.

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del C.S.A., l'Appaltatore ha presentato una polizza assicurativa che tiene indenne PREALPI SERVIZI da:
 - a. polizza n. #####, emessa in data ##/##/#### da ##### a copertura di responsabilità civile per danni (RCT), a cose e persone, causati a terzi (nel novero dei terzi sono ricompresi la stazione appaltante ed il suo personale);
 - b. polizza n. #####, emessa in data ##/##/#### da ##### a copertura di danni ambientali per inquinamento.
2. Indipendentemente dalle polizze assicurativa di cui sopra e dai massimali garantiti, l'Appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio appaltato, lasciandone indenne la stazione appaltante.

Articolo 14 – Spese contrattuali.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente scrittura privata, tra cui l'imposta di bollo prevista dal DPR 642/1972, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Articolo 15 – Cessione del contratto e subappalto

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, co. 1 lett. d) n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, co.13, del Codice.

3. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Prealpi al risarcimento del danno, è causa di risoluzione del contratto.

4. Il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, dalla stazione appaltante entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 105 del Codice.

5. Il servizio di recupero e/o smaltimento finale del rifiuto fango CER 190805 è, anche ai sensi dell'art. 28 del Codice, la prestazione principale del contratto e ne è vietato il subappalto.

Articolo 16 – Penali

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto di cui ai successivi articoli, l'inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti.

2. Sospensione del servizio: qualora l'Appaltatore sospenda il servizio per cause a

esso imputabili (con esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste da leggi e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, il ciclo completo di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto), verrà applicata una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre a ogni onere che dovrà essere sopportato da PREALPI SERVIZI per stoccaggio di emergenza, movimentazione e quant'altro del fango.

3. Mancato rispetto del programma di ritiro e consegna dei cassoni: qualora l'Appaltatore intervenga con oltre quattro ore di ritardo rispetto all'orario concordato, verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00).

4. Cassone non conforme rispetto a quanto stabilito nell'art. 8 del C.S.A. (non a tenuta, mancanza/inadeguatezza del sistema di copertura, cassone contaminato da materiali estranei): penale di € 100,00 (euro cento/00).

5. Mancata sostituzione del/i cassone/i non conforme/i richiesta da Prealpi: penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) a cassone;

6. Ritardata esecuzione delle analisi di cui all'art. 11 del C.S.A.: penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola analisi;

7. Inosservanza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, ovvero inosservanza delle prescrizioni scritte impartite dal DEC: penale di € 100,00 (euro cento/00) cadauna;

8. Inosservanza delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro: penale di € 100,00 (euro cento/00) cadauna;

9. Inadempimenti diversi da quelli indicati ai commi precedenti potranno all'applicazione di una pena compresa tra a € 100,00 (euro cento/00) e € 1.000,00 (euro mille/00) per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato alla stazione

appaltante e/o a terzi, alla pericolosità del fatto, all'intenzionalità del comportamento dell'Appaltatore, all'eventuale prevedibilità dell'evento, alla recidività.

10. Il DEC dovrà contestare per iscritto, anche a mezzo e-mail, all'Appaltatore, le eventuali inadempienze; l'Appaltatore ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da PREALPI SERVIZI; dal ricevimento della contestazione l'Appaltatore avrà 10 (dieci) giorni di tempo per presentare le proprie giustificazioni. Qualora le giustificazioni non fossero presentate o fossero, comunque, ritenute insufficienti, verranno applicate le penali sopra descritte.

11. Le penali potranno essere detratte della prima fattura emessa dall'Appaltatore dopo la loro applicazione o prelevate dalla cauzione definitiva; in tal caso l'Appaltatore dovrà prontamente, e comunque nel termine di 30 gg., provvedere al reintegro della cauzione.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'Appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 22 del C.S.A., da interdersi qui integralmente richiamato.

2. Nei suddetti casi Prealpi Servizi Srl si rivarrà sulla cauzione prestata a garanzia del contratto, per i maggiori costi che dovranno essere sostenuti sino alla naturale scadenza del contratto risolto e per gli altri danni provocati dall'inadempimento, salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti, qualora la cauzione risultasse insufficiente, e salva ogni altra azione che Prealpi ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di risoluzione contrattuale in

danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'Appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

Articolo 18 – Eccezione di inadempimento.

1. In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi della presente scrittura privata e sin tanto che permane l'inadempimento, Prealpi Servizi Srl non procede al pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 19 – Esecuzione in danno.

1. Per le inadempienze di cui ai commi 2, 3 e 7 del precedente art. 17, PREALPI SERVIZI avrà facoltà di procedere con l'esecuzione in danno o con l'esecuzione diretta, ovvero potrà far intervenire soggetti terzi in grado di garantire l'esecuzione degli interventi nei tempi e modi richiesti, nel rispetto, da parte della Stazione Appaltante, dei principi di efficienza, di trasparenza e di tracciabilità.

2. All'Appaltatore sarà addebitato il maggior onere sostenuto, in base alla differenza tra quanto fatturato dal terzo intervenuto e l'eventuale importo che sarebbe stato corrisposto all'Appaltatore per il medesimo lavoro, oltre alla penale prevista ed all'eventuale maggior danno.

Articolo 20 – Novazione soggettiva – Recesso.

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 106 del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto.

2. Prealpi Servizi Srl può recedere dal contratto in qualunque momento, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

3. Prealpi Servizi Srl deve recedere dal contratto nel caso previsto dall'art. 48, co. 17, del Codice.

4. All'Appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 21 – Tutela dei dati personali.

1. Tanto per la presentazione dell'offerta, quanto per la stipula ed esecuzione della presente scrittura privata, è stata richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dell'aggiudicatario, di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003.

2. La stazione appaltante, a tutela di tali dati e informazioni, è tenuta al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 nonché dal paragrafo 21 del Disciplinare, da intendersi qui integralmente riportato.

Articolo 22 – Controversie – Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

Articolo 23 – Documenti e allegati al contratto.

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

le normative ambientali, inclusa la normativa SISTRI, e in particolare:

- il d.lgs. n. 152/2006 e smi;

- il d.lgs. n. 99/1992 e smi;

- il d.M. n. 406 del 28/04/1998;

- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e smi;

- il DGR Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014, il DGR Lombardia n. X/5269 del

06/06/2016 e il DGR n. X/7076 del 11/09/2017;

nonché la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare il d.lgs. n. 81 del 2008 e smi che l'Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

2. Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto (ancorché non materialmente allegati) i seguenti documenti:

- a) il Bando di gara e il Disciplinare complementare;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati;
- c) i documenti della sicurezza;
- d) l'offerta economica di #####

Articolo 24 – Interpretazione del contratto.

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Le parti, come sopra rappresentate, confermandola in ogni sua parte, sottoscrivono in calce ed a margine della sujestesa scrittura privata, redatta in un unico originale e conservata agli atti della stazione appaltante.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, ## gennaio 2018

PREALPI SERVIZI SRL

APPALTATORE

il legale rappresentante

il legale rappresentante